



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPB003/499 del 30/11/2021

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO PATRIMONIO

UFFICIO RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE

OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06_04_2009 di Palazzo Centi – CUP: D12B09000310006

Preso atto di comunicazioni, atti, pareri e determinazioni in merito alla Richiesta di variante prot. n. RA/0388868/21 del 06.08.2021 e determinazioni conseguenti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in relazione all'intervento in oggetto, con Determinazione n. DPB003/364 del 09.08.2021, a tutela degli interessi dell'Amministrazione e in considerazione della complessità dell'appalto in argomento si è proceduto a nominare il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ai sensi del comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L.120/2020, costituito come di seguito:
 - Arch. Gregorio Di Luzio, quale membro designato dalla Stazione Appaltante;
 - Ing. Pierluigi Caputi, quale membro designato dall'Appaltatore;
 - Arch. Lanfranco Cardinale, quale membro con la carica di Presidente;
- con nota pec n. 105 del 06.08.2021, acquisita al protocollo con n. RA/0388868/21 del 06.08.2021, la Ditta General Costruzioni srl, aggiudicataria dell'appalto integrato in oggetto, per le motivazioni in essa richiamate, ha richiesto una variante in corso d'opera per il riconoscimento degli importi aggiuntivi necessari all'esecuzione delle opere di consolidamento degli intonaci specificando che detta variante è *“necessaria per l'esecuzione di interventi comunque non prevedibili prima dell'incantieramento e la cui esecuzione altera l'intera produzione di cantiere”*;
- con nota prot. RA/0371417/21 del 17.09.2021 il RUP ha trasmesso al Collegio Tecnico Consultivo la nota di richiesta di Variante chiedendo di esprimersi in merito:

1. *'All'ammissibilità o meno del ricorso all'istituto della Variante per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto;*
 2. *Alla natura dell'eventuale Variante a cui ricorrere, ossia se essa debba essere ricondotta alla tipologia prevista dall'art. 52 co. 5 del Capitolato Speciale d'appalto (Variazioni in aumento che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto), ovvero alla tipologia prevista dall'art. 53 dello stesso CSA (Varianti per errori od omissioni progettuali);*
 3. *(Con riferimento alla seconda fattispecie di variante di cui al punto precedente) Alla tipologia di errore progettuale eventualmente riconosciuto, ossia se del tipo previsto al co. 1 dell'art. 53 del CSA (carenze del progetto a base di gara) oppure del tipo previsto al successivo co. 3 (carenze della progettazione esecutiva).'*
- con la medesima nota, il RUP specificava che *"la scrivente Stazione Appaltante, nell'ambito delle controdeduzioni alle Riserve espresse dall'appaltatore al primo Stato d'avanzamento dei Lavori peraltro già sottoposte all'esame di Codesto Spett.le Collegio tecnico ed alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento, ha già assunto una posizione, in merito alla problematica sollevata dalla ditta appaltatrice, che consiste nel ritenere le lavorazioni in questione meritevoli di riconoscimento di una Variante in corso d'opera riconducibile a carenze della progettazione esecutiva o alla carenza della revisione del progetto definitivo (entrambe a carico dell'Appaltatore) dei cui ritardi ed oneri conseguenti, ai sensi dell'art. 53 co. 3 del CSA, l'Appaltatore deve rispondere senza che nessun onere aggiuntivo possa essere imputato alla Stazione appaltante;*
 - con la medesima nota, a seguito della rappresentazione delle motivazioni della stazione appaltante, veniva altresì richiesto al Collegio Consultivo Tecnico di *'pronunciarsi, oltre che sui punti innanzi specificati, anche sulla necessità di una conseguente sospensione dei lavori per redazione di perizia di variante tecnica, a cura dello scrivente RUP, e soprattutto sulla riconducibilità della stessa nella fattispecie della sospensione dei lavori di cui all'art. 5 co. 1 lett. c) L.120/2020 (gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti).'*;

VISTI:

- il parere del C.C.T. in riscontro alla sopracitata richiesta del RUP sull'ammissibilità e sulla natura di un eventuale variante relativamente al distacco degli intonaci, acquisito al protocollo con n. 470252/21 del 05.10.2021, nel quale viene espresso quanto segue:

"Il ricorso all'Istituto della Variante per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto appare ammissibile e la stessa può essere ricondotta alla tipologia prevista dall'art.52 co. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – "Variazioni che non comportino modifiche sostanziali o siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In relazione a tale fattispecie appare ammissibile e conseguente la possibilità di una sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante tecnica riferita alle previsioni dell'art. 5 co.1 lett. c) L.120/2020.

Il presente verbale è stato approvato a maggioranza del CCT, ad eccezione del membro arch. Di Luzio che ha espresso una parziale adesione come da nota allegata."
- la nota allegata al parere del C.C.T., con cui l'arch. Gregorio Di Luzio ha espresso una parziale adesione, dichiarando, per le motivazioni in essa riportate, di ritenere ammissibile la variante solo in parte:

“Alla luce di quanto sopra ritengo che si possa ricorrere all’istituto della variante relativamente al consolidamento delle volte in cannucciato (camorcanna) deteriorate, in considerazione sia della difficoltà di ispezionare tali manufatti in sede di redazione del progetto esecutivo così evidenziato dall’Impresa e dal Progettista, sia perché sarà necessario eseguire nuove categorie di lavoro non previste nel progetto esecutivo stesso.

Inoltre, non ravvedo la necessità di richiamare le eventuali problematiche riferite alle facciate (così come riportato nella bozza di parere in esame) in quanto non pertinenti con le richieste del RUP.”

CONSIDERATO che sensi dell’art. 6 co. 3 L. n. 120/2020, le determinazioni del C.C.T. hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del Codice di Procedura Civile, e ai sensi dell’art. 5.1 delle Linee Guida sulle funzioni svolte dal C.C.T., redatte in data 21.12.2020 dal C.S.LL.PP., le determinazioni del C.C.T. hanno carattere dispositivo;

VISTA la nota RA/0404369/21 del 15.10.2021, di presa d’atto da parte del RUP del parere reso dal C.C.T., con le considerazioni e le motivazioni in essa espresse, in cui il RUP, tra l’altro, concordemente a quanto già espresso dall’arch. Di Luzio, ribadisce la propria posizione sostenendo che *“le ragioni della variante non siano da ascrivere ad obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto”, così come si legge nel giudizio espresso dal CCT”;*

VISTO ANCORA il verbale di sospensione del RUP del 22.10.2021, nel quale è testualmente indicato:

“Il presente verbale viene trasmesso alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di propria competenza e al C.C.T. affinché, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 120/2020, adotti una determinazione con cui accerti l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione e indichi al RUP e alla Stazione appaltante, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, se sia possibile ovvero preferibile proseguire l’appalto con lo stesso appaltatore oppure se il RUP debba dichiarare senza indugio la risoluzione del contratto. In quest’ultima ipotesi, di chiede di determinare le eventuali modalità da attivare ai sensi dei punti a, b, c, d dello stesso comma 4 dell’art. 5 della L. 120/2020”;

PRESO ATTO che lo stesso verbale è stato sottoscritto con riserva dall’Impresa come di seguito riportato:

“L’impresa appaltatrice nel sottoscrivere il presente verbale di sospensione lavori, spiega ampia riserva per tutti i danni e maggiori oneri e costi connessi e derivati dalla natura illegittima della stessa e comunque per la durata della medesima.

Per quanto attiene poi alle singole specifiche voci l’impresa si riserva di quantificare le domande afferenti i seguenti maggiori oneri e costi:

- *spese generali*
- *mancata percezione dell’utile e comunque ritardato conseguimento dello stesso*
- *maggiori incidenza manodopera e personale comunque vincolato all’appalto*
- *maggiori oneri e costi per impianti e immobilizzazioni di cantiere*
- *maggiori oneri e costi sicurezza, fidejussioni ed oneri finanziari connessi all’inutile decorrere dei tempi.*

Come precisato per le indicate voci di costi ed oneri, l’esatta quantificazione delle stesse avverrà all’atto della ripresa lavori, o comunque alla prima occasione utile per l’esplicitazione delle riserve.”

VISTA la nota prot. RA/0424792/21 del 26.10.2021, con cui il RUP:

- ha trasmesso il verbale di sospensione, tra gli altri, al C.C.T. per le determinazioni di competenza *“affinché, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 120/2020, adotti una determinazione con cui*

confermi l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione e indichi al RUP e alla Stazione appaltante, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, se sia possibile ovvero preferibile proseguire l'appalto con lo stesso appaltatore oppure se il RUP debba dichiarare senza indugio la risoluzione del contratto. In quest'ultima ipotesi, si chiede di determinare le eventuali modalità da attivare ai sensi dei punti a, b, c, d dello stesso comma 4 dell'art. 5 della L. 120/2020";

- ha comunicato inoltre che, *“alla luce delle premesse sopra richiamate e delle criticità contenute nel progetto esecutivo già evidenziate nel processo di validazione, **la progettazione della variante tecnica** in corso d'opera per l'esecuzione del consolidamento degli apparati decorativi ed intonaci, di cui alla richiesta dell'appaltatore ed alla determinazione del C.C.T., **deve essere predisposta a cura del progettista che ha redatto il progetto esecutivo di contratto**, in quanto del tutto riconducibile ad una controprestazione già regolata dal contratto d'appalto in essere con la ditta appaltatrice General Costruzioni s.r.l.”;*

VISTA la nota pec n. 149 del 03.11.2021 della General Costruzioni s.r.l., acquisita al protocollo generale con n. 553929/21 del 03.11.2021, di richiesta al RUP di chiarimenti alla nota prot. n. RA/0424792/21 del 26.10.2021;

VISTA la determinazione del C.C.T. del 04.11.2021, resa ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 della L. 120/20, acquisita al prot. generale con n. 560242/21 del 04/11/2021, con cui il C.C.T. si è espresso come segue:

“Di confermare il proprio parere del 05.10.2021 ed in particolare l'ammissibilità del ricorso alla sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di variante tecnica riferita alle previsioni dell'art. 5 co.1 lett. c) L.120/2020 e di talché:

accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica che appare preferibile proseguire l'appalto con lo stesso appaltatore.”;

VISTA infine la nota prot. n. RA/0467172 del 04.11.2021 con cui il RUP ha fornito riscontro alla nota pec n. 149 del 03.11.2021 della General Costruzioni, fornendo i richiesti chiarimenti all'appaltatore, precisando, anche con richiamo al processo di verifica e validazione del progetto esecutivo e alle relative conclusioni e dichiarazioni, *“che l'onere della redazione della perizia di variante tecnica richiesta da codesto appaltatore non possa che essere ricondotto in capo al progettista esecutivo, ritenendo l'onere stesso ricompreso nell'ambito degli oneri contrattuali già in essere che prevedevano, con riferimento alla progettazione esecutiva validata ed approvata, completezza ed esaustività con riferimento alla esatta determinazione delle condizioni statiche, di sicurezza e di funzionalità dell'opera, sottese ai contenuti del progetto proposto in sede di offerta ed in sede di contratto, dei quali il progettista del progetto esecutivo rimane unico responsabile senza alcuna possibilità di invocare eventuali carenze e difetti della progettazione definitiva (art. 20 comma 3 CSPA)”* ;

ATTESO CHE con la medesima nota:

- è stato chiesto *“nuovamente a codesto appaltatore di dare seguito immediatamente alla redazione della perizia di variante, dallo stesso richiesta ed accordata dal CCT, a cura del progettista firmatario del progetto esecutivo, senza che ciò determini spese tecniche aggiuntive di progettazione per la stazione appaltante”;*
- sono state formulate le controdeduzioni alla riserva iscritta dallo stesso nel verbale di sospensione del 22.10.2021, con rigetto della riserva *“sia in linea di fatto che di diritto dal sottoscritto RUP in quanto basata su un presupposto non vero: la presunta illegittimità della stessa”*, richiamando anche le determinazioni del C.C.T. del 04.11.2021 *“con la quale viene accertata l'esistenza di una causa di legittima sospensione dei lavori”;*

RITENUTO dalla scrivente Stazione Appaltante-Servizio Patrimonio di dover prendere atto degli atti e comunicazioni sin qui richiamati, nonché dei relativi contenuti, in particolare:

- del parere del C.C.T. sulla richiesta di variante, acquisito al protocollo con n. 470252/21 del 05.10.2021, e in particolare della nota allegata, a firma dell'arch. Gregorio Di Luzio;
- della nota prot. n. RA/0404369/21 del 15/10/2021 del RUP;
- del verbale di sospensione disposto dal RUP del 22.10.2021;
- delle ulteriori note del RUP prot. n. RA/0424792/21 del 26.10.2021 e prot. n. RA/0467172 del 04.11.2021;
- della determinazione del C.C.T. acquisita al prot. generale con n. 560242/21 del 04/11/2021;

RITENUTO di potersi condividere contenuti e motivazioni espresse dal RUP e dal membro del C.C.T. Arch. Gregorio Di Luzio, come espressi negli atti sopra richiamati;

RICHIAMATI:

- il verbale di Verifica finale nonché quello di Validazione del Progetto Esecutivo con particolare riferimento alla dichiarazione con la quale la ditta appaltatrice si è impegnata “*a realizzare il “forfait” del costo previsto in appalto così come identificato negli elaborati grafici e nella documentazione allegata al Progetto [esecutivo in corso di validazione], rinunciando ad apporre riserve in merito alla non corrispondenza tra elaborati grafici, computo metrico ed aspetti tecnici e dimensionali;*
- il Capitolato Speciale Prestazionale d'appalto con particolare riferimento agli artt. 52 e 53;

VISTO il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 132 “*Varianti in corso d'opera*”;

VISTO il D.P.R. 207/10 e ss.mm. ii con particolare riferimento all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTE le “*Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex art.6 legge 120/2020*” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2020;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto:

- del parere del C.C.T. sulla richiesta di variante, acquisito al protocollo con n. 470252/21 del 05.10.2021, e in particolare della nota allegata, a firma dell'arch. Gregorio Di Luzio;
- della nota prot. n. RA/0404369/21 del 15/10/2021 del RUP;
- del verbale di sospensione disposto dal RUP del 22.10.2021;
- delle ulteriori note del RUP prot. n. RA/0424792/21 del 26.10.2021 e prot. n. RA/0467172 del 04.11.2021;
- della determinazione del C.C.T. acquisita al prot. generale con n. 560242/21 del 04/11/2021;

3. **di dare atto** che si ritengono condivisi dalla Stazione Appaltante – Servizio Patrimonio contenuti, posizione e motivazioni espresse dal RUP con note prot. RA/0404369/21 del 18/10/2021, prot. RA/0424792/21 del 26/10/2021 e prot. n. RA/0467172 del 04.11.2021;
4. **di dare mandato** al RUP di procedere in esecuzione delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, rese con atto del 04.11.2021, acquisito al prot. generale con n. 560242/21 del 04/11/2021, ponendo in atto i conseguenti adempimenti secondo le modalità espresse dal RUP medesimo con proprie note prot. RA/0404369/21 del 18/10/2021, prot. RA/0424792/21 del 26/10/2021 e prot. n. RA/0467172 del 04.11.2021
5. **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Estensore
Ing. Chiara SABBATUCCI
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Monica CIRASA
Firmato elettronicamente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vittorio DI BIASE


Il Dirigente del Servizio
Ing. Pasquale DI MEO
Firmato digitalmente